

***BLU AMBIENTE Srl***  
***Via Ciocchi, 2/E***  
***COMUNE VADO LIGURE***

**“Piano di Adeguamento e prescrizioni”**

Riproduzione del documento .  
Protocollo n. 0007590/2022 del 22/02/2022



## INDICE

1	Piano di adeguamento e Prescrizioni.....	3
1.1	Conformità dell'impianto alle migliori tecniche disponibili.....	3
2	QUADRO PRESCRITTIVO.....	3
2.1	ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI (operazioni: D9, D15, R5 e R13).....	3
2.1.1	Prescrizioni generali.....	4
2.1.2	Prescrizioni relative alla accettazione ed al trattamento dei rifiuti impianto Soil Washing.....	7
2.1.3	Prescrizioni relative alle MPS prodotte.....	8
2.1.4	Prescrizioni generali per i rifiuti prodotti nell'insediamento.....	10
3	Scarichi idrici.....	11
4	Emissioni in atmosfera.....	12
4.1	Emissioni diffuse.....	12
5	GARANZIE FINANZIARIE.....	12
6	PIANO DI DISMISSIONE E BONIFICA DEL SITO.....	13
7	Prescrizioni generali attività IPPC.....	14

# 1 PIANO DI ADEGUAMENTO E PRESCRIZIONI

## 1.1 CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

La ditta è in possesso dell’Autorizzazione n. 697 del 16/02/2015 rilasciata dalla Provincia di Savona, la quale disciplina lo stoccaggio di rifiuti (D15 - R13) ed il trattamento (D9 e R5) di rifiuti speciali ed urbani, pericolosi e non pericolosi presso la Società Blu Ambiente S.r.l. L’ insediamento, ivi compreso l’impianto di trattamento chimico/fisico di rifiuti Soil Washing, risulta compatibile con le migliori tecniche disponibili (BAT) per il settore interessato, individuate nelle “Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: 5 Gestione dei rifiuti (impianti di trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi)”.

## 2 QUADRO PRESCRITTIVO

### 2.1 ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI (operazioni: D9, D15, R5 e R13)

I codici di rifiuti, individuati dai rispettivi codici EER ex Decisione 532/2000/CE e s.m.i. per i quali sono autorizzate le operazioni di deposito preliminare, messa in riserva e trattamento (D9, D15, R5 e R13, Allegato B ed Allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) presso l’impianto della Società BLU AMBIENTE S.r.l. ubicato in via Ciochi 2/E, in comune di Vado L., sono indicati nella tabella seguente.

Riproduzione del documento .  
Protocollo n. 0007590/2022 del 22/02/2022

Codice EER	Descrizione	Quantitativo massimo istantaneo ton	Ubicazione	Potenzialità di trattamento ton/g	Operazioni All. B-C parte IV e All.VIII parte II D.lgs. 152/06 e s.m.i.	Serbatoio/impianto n°
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611	--	Area interna	100 ( impianto trattamento chimico-fisico WPT )	D 9	8-10
161003*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose					
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto	40	Area esterna in cassoni scarrabili	--	D 15	7
160708*	rifiuti contenenti olio	40 ( 20 ton per ogni serbatoio)	Area esterna n. 2 cisterne interrato da 30 m <sup>3</sup>	--	D 15	1A 1B
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	--	Area interna n. 2 serbatoi da 30 m <sup>3</sup>	33 (Pieralisi Baby 3 DFA)	D 9-D 15	4-5-12-13
200304	fanghi delle fosse settiche	--	Area esterna	140 (Grigliatore SAVI)	D 9	15
200306	rifiuti della pulizia delle fognature					

Codice EER	Descrizione	Quantitativo massimo istantaneo ton	Ubicazione	Potenzialità di trattamento ton/g	Operazioni All. B-C parte IV e All.VIII parte II D.lgs. 152/06 e s.m.i.	Serbatoio/ impianto n°
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611*	100	Area interna	100 ( Impianto di trattamento Soil-Washing )	R5- R13	18-38
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*					
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507*					
190801	vaglio					
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia					
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01					
200303	Residui della pulizia delle strade					
190299 <sup>1</sup>	Rifiuti non specificati altrimenti					
200306 <sup>2</sup>	Rifiuti dalla pulizia delle fognature					

(1) Trattasi di rifiuti provenienti esclusivamente dal trattamento di rifiuti nell' Impianto di "Soil-Washing" che diano luogo a materiali non conformi ai limiti fissati per l'ottenimento di MPS, reimmessi in testa all'impianto per essere sottoposti ad un nuovo ciclo di trattamento

(2) Limitatamente alla parte solida derivante dallo svuotamento della botte al fondo dei canaljet

Riproduzione del documento .  
Protocollo n. 0007590/2022 del 22/02/2022

### 2.1.1 Prescrizioni generali

In relazione alla gestione dell'impianto per le linee autorizzate la ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) la gestione dell'impianto deve essere tale da impedire o limitare per quanto praticabile la formazione di aerosol, emissioni diffuse, gas, odori molesti o pericolosi o spandimenti pregiudiziali per l'ambiente, garantire una corretta gestione dei rifiuti la cui manipolazione deve rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendio, in conformità ai principi generali previsti all'art. 177 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- 2) il gestore è responsabile della gestione dell'impianto e si impegna ad esercire l'impianto conformemente a quanto indicato nei documenti presentati in sede di domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e a quanto riportato nel presente provvedimento A.I.A.;
- 3) omologazione: prima di essere ammesso alla programmazione dei conferimenti in ingresso agli impianti, il rifiuto deve essere omologato dal gestore ancora prima di concludere la fase contrattuale. Devono essere acquisite tutte le informazioni utili per la conoscenza delle caratteristiche del rifiuto, per decidere il tipo di trattamento e la destinazione finale del rifiuto trattato, verificandone in tal modo, in via teorica, l'efficacia del trattamento;
- 4) i rifiuti giudicati ammissibili agli impianti, sulla base della caratterizzazione del rifiuto, sono successivamente sottoposti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche dichiarate dal produttore;
- 5) ai fini della verifica di conformità dei rifiuti con voce specchio, il gestore utilizza una o più determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base ( analisi merceologica, analisi chimico fisiche);

- 6) ai fini dell'ammissione agli impianti, il gestore dell'impianto deve sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione visiva prima e dopo lo scarico e controllare la documentazione e la conformità alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento FIR;
- 7) in caso di ragionevole dubbio, derivante dall'ispezione visiva, basata su criteri soggettivi organolettici, quali valutazione visiva dello stato fisico, valutazione visiva del colore, valutazione olfattiva percettibile, il rifiuto potrà essere respinto o accettato con riserva e messo in "zona di quarantena" per essere sottoposto a caratterizzazione;
- 8) il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità devono essere effettuati da persone qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità;
- 9) i rifiuti conferiti in impianto, indicati al precedente punto 2.1, potranno essere sottoposti alle operazioni di recupero indicate e di seguito specificate riconducibili a:
  - a) R5: riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;
  - b) R13: messa in riserva. Tale operazione può anche essere comprensiva delle operazioni funzionali alle attività indicate come R4, R5 ed R12. Nelle suddette operazioni sono ricomprese inoltre le attività di riduzione volumetrica, la cernita e selezione, anche manuale, quando da tali operazioni non si ottengono materie prime secondarie (MPS) conformi ai dettami del DM 05.02.1988 e s.m.i.;
  - c) D9: trattamento fisico-chimico;
  - d) D15: Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti), senza alcun trattamento;
- 10) la capacità massima di trattamento e stoccaggio dell'impianto non deve superare i quantitativi indicati nella tabella soprastante.
- 11) la società è tenuta a svolgere l'attività di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, garantendo un elevato livello di protezione ambientale, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 178 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché di eventuali regolamenti UE ove applicabili;
- 12) i rifiuti sottoposti a trattamento che non rispetteranno le caratteristiche di sostanze o oggetti stabilite dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. saranno ancora considerati rifiuti e dovranno essere avviati presso impianti di recupero o smaltimento di rifiuti autorizzati ed identificati con un opportuno codice EER;
- 13) le aree operative esterne, il piazzale destinato alla viabilità, il parcheggio, nonché le griglie di raccolta delle acque di dilavamento dovranno risultare costantemente puliti, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche;
- 14) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti; sui contenitori dovranno essere applicati appositi contrassegni indicanti il tipo di rifiuto contenuto e/o il relativo codice europeo EER. Il deposito dei rifiuti pericolosi, dovrà avvenire in conformità alle norme tecniche generali indicate nel punto 4.1 della D.C.I. 27/07/84, nonché dalle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- 15) Nel caso in cui non abbia già provveduto precedentemente, il Gestore dovrà predisporre ed inviare inviare alla Prefettura di Savona - l'apposito "Piano di Emergenza Interna - PEI" (art. 26 - bis D.L 04/10/2018, n. 113, introdotto dalla legge di conversione 01/12/2018 n. 132 - G.U. 03/12/2018) e le informazioni necessarie per il "Piano di Emergenza Esterna – PEE" secondo le linee guida di cui al D.P.C.M. 27/08/2021;

- 16) la sola attività di messa in riserva R13, non produce materia prima secondaria, trattandosi di mero stoccaggio. I residui ricevuti in impianto mantengono pertanto la connotazione giuridica di “rifiuto” e devono essere accompagnati in uscita dall'impianto con formulario di trasporto riportante il medesimo codice EER di arrivo;
- 17) lo stoccaggio dei rifiuti ammessi nell'impianto, per la messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, dovrà essere finalizzato al successivo invio presso impianti esterni autorizzati in forma ordinaria allo svolgimento dell'attività di recupero (da R1 a R13) ovvero di smaltimento (da D1 a D15). Il passaggio a siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero " R13 - messa in riserva" in procedura semplificata, è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti. Non sono ammesse pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
- 18) i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta e di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;
- 19) i cumuli dei rifiuti stoccati devono risultare di altezza tale da non creare rischi di instabilità e di sicurezza;
- 20) il tempo massimo di deposito preliminare dei rifiuti individuati unicamente per il deposito preliminare D15 è fissato in 12 ( dodici ) mesi;
- 21) in caso di malfunzionamento impiantistico (grigliatore Savi, impianto WTP, impianto di disidratazione fanghi con estrattore centrifugo Peralisi Baby 3 DFA e Soil Washing), si dovrà procedere al fermo impianti e di conseguenza interrompere il flusso dei rifiuti ai rispettivi trattamenti. In caso di fermo prolungato dovranno essere interrotti i conferimenti all'impianto e i rifiuti dovranno essere dirottati ad altri impianti di trattamento autorizzati;
- 22) la presa in carico dei rifiuti di cui al codice EER 170605\*, dovrà essere effettuata esclusivamente nei confronti di rifiuti già imballati, codificati ed etichettati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti relative alla gestione e dismissione dei rifiuti contenenti amianto. Deve essere esclusa qualsiasi forma di manipolazione o ricondizionamento, il deposito dovrà avvenire all'interno di cassoni costantemente chiusi fatta eccezione per le fasi di carico/scarico dei rifiuti stessi;
- 23) non sono ammesse pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
- 24) le operazioni di deposito preliminare e trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, dovranno essere svolte su area dotata di idonea pavimentazione impermeabile e resistente. A tal fine fermo restando il rispetto delle modalità gestionali definite dalla vigente normativa di settore, particolare cura dovrà essere dedicata alla manutenzione delle pavimentazioni, delle aree di stoccaggio e trattamento dei rifiuti e dei materiali trattati, di tutte le aree di manovra interne ed esterne dei capannoni, e in generale di tutte le componenti del sistema di protezione del suolo e sottosuolo dal percolamento di sostanze accidentalmente sversate;
- 25) dovranno essere mantenuti costantemente puliti, ed in buono stato di efficienza e funzionalità, le griglie e i piazzali pavimentati soggetti a dilavamento da parte delle acque meteoriche, ivi comprese le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche che dovranno essere non ostruite e mantenute sgombre dai rifiuti;
- 26) lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire per tipologie omogenee. Non è consentita la miscelazione di rifiuti tra loro non compatibili, che possano pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento. E' vietato lo stoccaggio, il travaso e la miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili fra di loro; è altresì, vietata la miscelazione di categorie diverse di

rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti pericolosi con non pericolosi, salvo deroga ai sensi dell'art. 187, comma 2) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- 27) deve essere rispettato il divieto di incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto sul luogo e rispettare, per le emissioni sonore, i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale;
- 28) i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto. Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%. I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di sistemi di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- 29) i bacini di contenimento a servizio dei contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti e dei materiali liquidi devono essere sempre mantenuti vuoti e periodicamente sottoposti a manutenzione al fine di garantirne nel tempo la perfetta tenuta ed impermeabilità;
- 30) ogni variazione del nominativo del rappresentante legale e del responsabile tecnico dell'impianto ed eventuali cambiamenti dichiarati dovranno essere tempestivamente comunicati a questa Provincia e al Comune di Vado Ligure;
- 31) Verifica cisterne interrante

	<b>1A</b>	<b>1B</b>	<b>3</b>
	Cisterna stoccaggio Codice EER 160708*	Cisterna stoccaggio Codice EER 160708*	Cisterna interrata gasolio autotrazione
Frequenza controlli (n°/anno)	1	1	1
Tipo di prova	Tenuta in pressione	Tenuta in pressione	Tenuta in pressione

Prima della prova le cisterne dovranno essere svuotate dai residui di rifiuto ancora presenti, lavate e bonificate, ed infine sottoposte alla prova di tenuta, consistente nella messa in pressione delle cisterne per un periodo minimo di 30 minuti. Le cisterne 1A 1B sono dotate di un sistema di monitoraggio costituito da un tubo per il controllo di perdite, posizionato all'interno di un pozzetto ricavato sul pavimento del bacino in calcestruzzo, al cui fondo è inserita una sonda in grado di rilevare la presenza di liquidi. La sonda è collegata ad un centralina di allarme composta da un avvisatore sia acustico che lampeggiante, posizionata in prossimità delle cisterne lungo il muro perimetrale dell'impianto.

## 2.1.2 Prescrizioni relative alla accettazione ed al trattamento dei rifiuti impianto Soil Washing

- 1) L'impianto consente di effettuare il trattamento dei seguenti rifiuti solidi, con la capacità massima di trattamento e l'ubicazione indicati nella seguente tabella:

Codice EER	Descrizione	Quantitativo massimo istantaneo ton	Ubicazione	Potenzialità di trattamento ton/g	Operazioni	Serbatoio /impianto n°
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611					
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*					
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507*	100	Area interna	100	R5 - R13	18-38
190801	vaglio					

Codice EER	Descrizione	Quantitativo massimo istantaneo ton	Ubicazione	Potenzialità di trattamento ton/g	Operazioni	Serbatoio /impianto n°
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia					
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301					
200303	residui della pulizia delle strade					
190299 <sup>(1)</sup>	rifiuti non specificati altrimenti					
200306 <sup>(2)</sup>	rifiuti dalla pulizia delle fognature					

(1) Trattasi di rifiuti provenienti esclusivamente dal trattamento di rifiuti nell' Impianto di "Soil-Washing" che diano luogo a materiali non conformi ai limiti fissati per l'ottenimento di MPS, reimmessi in testa all'impianto per essere sottoposti ad un nuovo ciclo di trattamento. Dopo il secondo ciclo di trattamento se i rifiuti risultassero non conformi ai limiti fissati per l'ottenimento di MPS, gli stessi dovranno essere avviati ad altri impianti di recupero e/o smaltimento.

(2) Limitatamente alla parte solida derivante dallo svuotamento della botte al fondo dei canaljet

- 2) I rifiuti in ingresso all'impianto dovranno essere conferiti con autospazzatrici e automezzi con cassoni alla sezione di stoccaggio all'interno del capannone nell'apposita area in prossimità del vaglio stellare e quindi caricati nella tramoggia di carico del vaglio stellare.
- 3) L'impianto dovrà essere caricato con rifiuti non pericolosi. Ad ogni fine ciclo di trattamento dei rifiuti, il materiale pulito in uscita dall'impianto di soil washing dovrà essere dapprima scaricato nei box di raccolta in prossimità dei nastri trasportatori, quindi le sabbie (fine) verranno stoccate in cumulo all'interno del capannone nell'apposita area, mentre le ghiaie verranno stoccate all'esterno dentro due cassoni.
- 4) Tali materiali dovranno essere gestiti come rifiuti (identificazione e modalità di deposito) sino a che gli esiti analitici non confermino la conformità dei materiali alle caratteristiche predefinite per le MPS .

### 2.1.3 Prescrizioni relative alle MPS prodotte

- 1) Entro 6 mesi dall'emissione dell'AIA di cui tale allegato fa parte integrante dovrà prevedersi l'adeguamento delle condizioni di cui al presente paragrafo per individuare le modalità di cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'intervenuta modifica dell'art 184-ter del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii; pertanto, le seguenti prescrizioni che recepiscono quanto già autorizzato e non oggetto dell'ultimo procedimento di modifica dell'autorizzazione potranno permanere valide per il periodo transitorio suddetto;
- 2) Sulle materie prime secondarie ottenute dal trattamento sui rifiuti nell'impianto soil washing, dovranno essere effettuate le seguenti verifiche analitiche:

Parametro	Valore limite mg/kg*
Arsenico	20
Cadmio	2
Cobalto	20
Nichel	120
Piombo	100
Rame	120
Zinco	150
Mercurio	1
Idrocarburi C>12	50

Parametro	Valore limite mg/kg*
Cromo totale	150
Cromo VI	2
IPA	-
Benzo(a)antracene	0,5
Benzo(a)pirene	0,1
Benzo(b)fluorantene	0,5
Benzo(k,)fluorantene	0,5
Crisene	5
Pirene	5
Sommatoria policiclici aromatici	10

\* limiti di concentrazione riferiti alla colonna A Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i..

- 3) La determinazione dei parametri IPA e HC>12 sulle MPS dovrà essere condotto sul tal quale. Resta inteso che gli IPA verranno ricercati soltanto qualora siano presenti in ingresso nei rapporti analitici di caratterizzazione del rifiuto.
- 4) Sulle MPS prodotte dovrà essere eseguito il “Test di cessione” di cui all’Allegato 3 del DM 05/02/98 e s.m.i.
- 5) I risultati delle determinazioni analitiche devono essere confrontati con i valori limite della seguente tabella:

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Nitrati	Mg/l NO3	50
Fluoruri	Mg/l F	1,5
Solfati	Mg/l SO4	250
Cloruri	Mg/l Cl	100
Cianuri	microgrammi/l Cn	50
Bario	Mg/l Ba	1
Rame	Mg/l Cu	0.05
Zinco	Mg/l Zn	3
Berillio	microgrammi/l Be	10
Cobalto	microgrammi/l Co	250
Nichel	microgrammi/l Ni	10
Vanadio	microgrammi/l V	250
Arsenico	microgrammi/l As	50
Cadmio	microgrammi/l Cd	5
Cromo totale	microgrammi/l Cr	50
Piombo	microgrammi/l Pb	50
Selenio	microgrammi/l Se	10
Mercurio	microgrammi/l Hg	1
Amianto	Mg/l	30
COD	Mg/l	30
PH		5,5 < > 12,0

Riproduzione del documento .  
Protocollo n. 0007590/2022 del 22/02/2022

- 6) In merito alle analisi da eseguirsi per garantire la rispondenza dei requisiti delle MPS, si precisa che le analisi previste dovranno essere effettuate su ogni lotto di rifiuti trattati con caratteristiche omogenee (raggruppamento per Codice EER) al fine di accertare il corretto funzionamento dell'impianto di trattamento, indipendentemente dalla quantità dei rifiuti trattati, sulla base dei seguenti 3 raggruppamenti:

Gruppo A: Codici EER 190801, 190802, 200303, 200306;

Gruppo B: Codici EER 170504, 170508, 191302;

Gruppo C: Codici EER 070612, 190299;

I sopra citati raggruppamenti sono realizzati valutando le caratteristiche dei gruppi dei contaminanti presenti nei rifiuti in ingresso, segnatamente per quanto riguarda Idrocarburi ed IPA o Metalli.

- 7) In caso di lotti continuativi e/o costituiti da grandi volumi di rifiuti, la frequenza di esecuzione delle analisi dovrà essere trimestrale; diversamente la stessa dovrà essere semestrale e comunque con un limite massimo pari a 1000 m<sup>3</sup> di materiale prodotto;
- 8) In merito alle analisi per la caratterizzazione del Codice EER 190814 prodotto, queste dovranno essere previste sempre con cadenza annuale indipendentemente del destino del rifiuto (recupero o smaltimento).
- 9) I rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere stoccati nelle 3 baie di scarico della capacità di 30 m<sup>3</sup> l'una, quindi, una volta riempite, trasferiti, sempre all'interno del capannone, nella cella di raccolta avente capacità pari a circa 110 m<sup>3</sup> e nei cassoni scarrabili chiusi posti all'esterno, nel piazzale. Tali aree dovranno essere dotate di apposita cartellonistica, in modo che sia esplicitato lo stato di avanzamento del processo di trattamento raggiunto, ad esempio: "rifiuti in attesa di analisi", "mps", "rifiuti Codice EER 190299" a causa del mancato rispetto analitico.
- 10) Il progetto prevede la presenza di una riserva d'acqua pari a circa 30 m<sup>3</sup> da utilizzare nel processo. Tale acqua, inizialmente prelevata dalla rete idrica, dopo il suo utilizzo per l'effettuazione del "Soil Washing", verrà successivamente trattata nell'apposito impianto di depurazione per il suo riutilizzo, realizzando così un processo prevalentemente a ciclo chiuso. Il reintegro dell'acqua non potrà quindi superare più del 10% del volume iniziale, per ogni ora effettiva di lavorazione dell'impianto.

#### 2.1.4 Prescrizioni generali per i rifiuti prodotti nell'insediamento

- 1) La gestione in regime di deposito temporaneo dei "rifiuti prodotti", per i quali è previsto l'allontanamento verso idonei impianti di smaltimento e/o recupero, dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'ex art. 183, lett. bb) del D.lgs 152/06 e s.m.i.. Le attività dell'impianto determineranno la produzione delle seguenti tipologie di rifiuti:
- codice EER 190801 (vaglio) impianto grigliatore
  - codice EER 190801 (vaglio) impianto Soil Washing
  - codice EER 191202 (metalli ferrosi)
  - codice EER 190814 (fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813), avendo un codice a specchio, sullo stesso dovrà essere effettuata la caratterizzazione al fine di garantire la corretta classificazione ai fini dello smaltimento/recupero). Tale analisi sarà effettuata in occasione del primo conferimento all'impianto di smaltimento/recupero e, successivamente, ogni 12 (Smaltimento/Recupero)

mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha originato il rifiuto

- codice EER 190810\* (miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua diverse da quelle di cui alla voce 190809)
- codice EER 190813\* (fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali)
- Codice EER 190805 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane)

### 3 SCARICHI IDRICI

- 1) Gli scarichi dell'impianto, ivi compresi quelli parziali, dovranno rispettare i limiti di emissione in pubblica fognatura previsti dalla specifica colonna della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs.152/2006;
- 2) In parziale deroga ai limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del D.lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura, sono applicabili le seguenti deroghe definite in apposita Convenzione di Utenza, stipulata in data 24/08/2015 con il Consorzio per la Depurazione Acque di Scarico del Savonese S.p.A.:

<b>Parametro</b>	<b>Limite Tab 3</b>	<b>Limite in deroga</b>
	<b>All. 5 mg/l</b>	<b>mg/l</b>
COD	500	1.300
BOD5	250	500
Solidi sospesi totali	200	300
Tensioattivi totali	4	90

- 3) I flussi di acque industriali devono essere dotati di idoneo pozzetto di campionamento, in modo tale da permetterne il campionamento prima della miscelazione con altri flussi costituenti lo scarico finale.
- 4) Le acque troppo pieno dell'impianto soil washing sono le stesse utilizzate come ricircolo nell'impianto stesso, e sono soggette a due campionamenti nell'ambito del monitoraggio dell'efficacia del ciclo di lavaggio, pertanto si ritiene sufficiente effettuare una sola analisi all'anno dello scarico di tale refluo in pubblica fognatura.
- 5) Per l'impianto Soil-Washing, ai fini del corretto funzionamento dello stesso, sono fissati come qualità dell'acqua di ricircolo i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del D.lgs 152/06 (scarico in rete fognaria).
- 6) Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Provincia per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione dello scarico.

Riproduzione del documento .  
Protocollo n. 0007590/2022 del 22/02/2022

- 7) Il Gestore dovrà mantenere gli impianti e gli scarichi sempre accessibili per eventuali campionamenti e/o sopralluoghi; a tal fine tutti gli scarichi idrici presenti in stabilimento devono essere dotati di pozzetto di campionamento accessibile in sicurezza.
- 8) Qualsiasi disservizio anche parziale, occorso agli scarichi e agli impianti di trattamento, anche per attività di manutenzione, dovrà essere preventivamente comunicato, o comunicato contestualmente se imprevedibile, a questa Provincia, all'ARPAL di Savona e all'ASL n. 2 Savonese.
- 9) Il Gestore dovrà effettuare sistematiche ispezioni delle opere connesse agli scarichi, facendo manutenzione agli impianti di trattamento ed effettuando gli espurghi e le pulizie necessarie.
- 10) I controlli analitici dei soggetti deputati al controllo potranno essere effettuati, vista la tipologia degli scarichi, anche con campionamenti istantanei al fine di poter campionare le acque di scarico.
- 11) Gli scarichi non dovranno comunque causare pregiudizio per il corpo recettore, la salute pubblica e l'ambiente, con particolare riferimento al sottosuolo ed alla falda idrica.

## **4 EMISSIONI IN ATMOSFERA**

### **4.1 EMISSIONI DIFFUSE**

- 1) Al fine di contenere lo sviluppo di emissioni diffuse dovrà essere garantita la sistematica bagnatura dei cumuli di rifiuti stoccati e durante la fase di carico nella tramoggia.

### **4.2 ODORI**

- 1) la ditta dovrà predisporre, entro tre mesi dal ricevimento del presente atto, un piano di gestione degli odori secondo quanto previsto al punto 1 della D.G.R. n. 810/2020 al fine della caratterizzazione delle sorgenti odorigene e della valutazione dell'impatto dell'impianto (sorgenti convogliate puntiformi, sorgenti diffuse areali, sorgenti diffuse volumetriche) sui recettori sensibili; sulla base degli esiti del modello, nel caso in cui siano superate le soglie di accettabilità presso i recettori sensibili, entro i tre mesi successivi dovranno essere individuate le misure (impiantistiche e gestionali) di prevenzione o riduzione delle emissioni odorigene come previsto al punto 2 della DGR n. 810/2020; a tal proposito dovrà essere predisposto un programma dettagliato delle azioni da intraprendere con la relativa tempistica che dovrà essere presentato a Provincia, ARPAL, Comune di Vado Ligure.

## **5 GARANZIE FINANZIARIE**

- 1) La garanzia finanziaria da prestare in favore della Provincia di Savona è stata quantificata, come da Regolamento approvato con D.C.P. n. 57/2020, in € 100.877,00 (centomilaottocentosettantasette,00 euro).

- 2) la Ditta dovrà presentare alla Provincia di Savona, nel più breve tempo possibile e comunque nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, la garanzia finanziaria, mediante la presentazione in originale per il beneficiario della polizza fidejussoria.
- 3) In caso di mancato rinnovo o revoca (a qualsiasi titolo) della Certificazione ISO 14001 in precedenza conseguita, le garanzie finanziarie dovranno essere ricostituite per il valore dell'intero montante (pari a € 168.128 (centosessantottomilacentoventotto,00 euro), entro 90 giorni dalla data di scadenza/revoca degli stessi titoli. In caso di mancata ricostituzione del montante della garanzia finanziaria nei termini stabiliti, o eventualmente prorogati a seguito di motivata richiesta, l'autorizzazione si intende automaticamente sospesa fino ad adeguamento avvenuto.
- 4) La Ditta dovrà altresì stipulare, e mantenere attiva per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, una polizza RC Inquinamento di importo almeno pari, o superiore, a quello previsto al precedente punto 1). Detta polizza, in corso di validità, dovrà essere esibita a richiesta di qualsiasi soggetto deputato al controllo in materia ambientale.
- 5) La polizza fidejussoria deve essere presentata, in tre esemplari in originale (per il Beneficiario, per il Contraente e per l'Agenzia), firmati dal Contraente e dall'Agenzia, secondo lo schema di cui al Regolamento approvato con D.C.P. n. 57/2020, Capo IV – Allegato B – Schema Polizza. Le garanzie di cui sopra dovranno essere mantenute in essere per l'intero corso dell'attività autorizzata e per ulteriori anni 2 dalla cessazione dell'attività. La mancata presentazione delle garanzie finanziarie si configura come inottemperanza delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo. Lo svincolo delle garanzie stesse potrà essere consentito a cessazione dell'attività e previa verifica dello stato dei luoghi e della messa in pristino dell'area utilizzata da parte di questa Provincia e degli Enti competenti.

## 6 PIANO DI DISMISSIONE E BONIFICA DEL SITO

1. All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche dei siti contaminati, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio. In ogni caso il gestore dovrà provvedere:
  - a lasciare il sito in sicurezza;
  - a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
  - a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi;
  - a mantenere in sicurezza il sito, anche nel caso di dismissioni impiantistiche parziali nel corso dell'esercizio dell'attività, le quali dovranno essere preventivamente comunicate a Comune e Provincia, provvedendo ad effettuare le operazioni di svuotamento vasche, serbatoi, come sopra indicato, l'eventuale inertizzazione, nonché predisporre le verifiche idonee.
2. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta deve comunicare alla Provincia di Savona un cronoprogramma di dismissione approfondito relazionando sugli interventi previsti.

## 7 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC

1. L'azienda trasmetterà annualmente, entro il 31 gennaio, alla Provincia di Savona e all'A.R.P.A.L. il calendario degli autocontrolli previsti nell'[allegato E](#) al presente provvedimento e, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, darà conferma sulla data di esecuzione degli stessi;
2. La Ditta dovrà conservare presso la portineria dell'impianto, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie in formato A1 dell'insediamento dalle quali risultino :
  - a) sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo – pozzetti di campionamento – vasche di accumulo – punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione
  - b) aree destinate al deposito preliminare e temporaneo nonché messa in riserva dei rifiuti ed aree destinate alla operazione di trattamento
  - c) punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione

dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni;

3. Il Gestore deve assumere le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
4. Il Gestore si deve adoperare affinché non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi;
5. Il Gestore deve assumere le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
6. Il Gestore dovrà sottoporre a periodici interventi di manutenzione tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali; i rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
7. Il Gestore dovrà garantire la custodia continuativa dell'impianto, eventualmente anche attraverso l'adozione di un sistema di reperibilità;
8. Il Gestore, al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, sia per prelevare campioni che per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
9. il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
10. Il Gestore, in caso di cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento, deve preventivamente darne comunicazione alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore, in tal caso, dovrà provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
11. Il Gestore deve adoperarsi per evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e dovrà provvedere affinché il sito stesso sia ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
12. Il Gestore, a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica ove necessaria, sarà responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.